

ADR: il punto sulle più recenti sentenze



Norme&Tributi Plus Diritto | 17 settembre 2026 | di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, domanda di mediazione e decorrenza del termine decadenziale; (ii) negoziazione assistita obbligatoria, natura e liquidazione delle spese della procedura; (iii) domanda di mediazione, competenza territoriale e svolgimento della procedura in videoconferenza; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di fideiussione; (vi) negoziazione assistita obbligatoria condizione di procedibilità e rapporto con la procedura di mediazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza 15 giugno 2026 n. 9902

La sentenza riafferma che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, soggetto alla disciplina della mediazione obbligatoria in vigore tra il Dlgs n. 149 del 2022 (cosiddetta «Riforma Cartabia») ed il Dlgs n. 216 del 2024 (cosiddetto «Correttivo «Cartabia»»), il termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 del codice civile, una volta impedito dalla presentazione della domanda di mediazione, riprende a decorrere solo dal deposito del verbale di esito negativo della procedura conciliativa.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2026 n. 4232

La pronuncia specifica che le spese sostenute dalla parte per l'introduzione o l'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria, in quanto equiparabili a quelle processuali, vanno qualificate, ai fini della loro liquidazione, quali esborsi ai sensi degli articoli 91 e seguenti del cpc.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pordenone, sezione civile, sentenza 9 settembre 2026 n. 477

La decisione rimarca che ove la mediazione obbligatoria sia stata attivata presso la sede di un organismo di mediazione ricompresa nel circondario del giudice territorialmente competente, non rileva, ai fini della validità ed efficacia della procedura, che la stessa si sia svolta in modalità di videoconferenza.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di La Spezia, sezione II civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 488

La decisione riafferma che le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca non sono soggette al procedimento di mediazione obbligatoria.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Lecce, sezione I civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 2832

La sentenza ribadisce che, qualora la controversia sia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria e non anche a mediazione, l'esperimento di quest'ultima procedura realizza comunque la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibera assembleare – Dlgs n. 28 del 2010 nel testo in vigore dopo il Dlgs n. 149 del 2022 (cosiddetta «Riforma «Cartabia») ma prima del Dlgs n. 216 del 2024 (cosiddetto «Correttivo «Cartabia») – Presentazione della domanda di mediazione – Termine di decadenza ex articolo 1137 del codice civile – Impedimento – Nuova decorrenza – Momento rilevante – Data di deposito del verbale negativo della procedura – Sussistenza – Fondamento. (*Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5, 8 e 11*)

Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, anche nel lasso di tempo intercorso tra la «cosiddetta Riforma Cartabia» ex Dlgs n. 149 del 2022, ed il cosiddetto «Correttivo Cartabia» ex Dlgs n. 216 del 2024 che, introducendo il comma 4-bis all'articolo 11 del Dlgs n. 28 del 2010, ha risolto la questione interpretativa, il decorso del termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 del codice civile ed impedito dalla presentazione della domanda di mediazione, deve ritenersi ancorato al solo deposito del verbale negativo della procedura di mediazione obbligatoria. Invero, accreditare una diversa interpretazione, la quale ricollegghi la decadenza del termine decadenziale per la predetta impugnativa alla data di comunicazione della domanda di mediazione, equivale a frustrare la stessa «ratio» deflattiva dell'istituto della mediazione, venendosi a determinare un'irragionevole compressione del diritto di azione con l'imposizione alla parte di introdurre il giudizio in pendenza della procedura conciliativa. (Nel caso di specie, pur rigettando l'eccezione sollevata dai convenuti, Condominio ed amministratore in proprio, il giudice adito ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere e regolato le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto, nella circostanza, al momento dell'introduzione del giudizio, era già venuto meno l'interesse all'impugnazione del condomino attore, avendo il medesimo concorso, con il proprio voto favorevole, ad approvare, in una successiva assemblea, la delibera di ratifica dei contenuti della delibera impugnata).

› Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza 15 giugno 2026, n. 9902 – Giudice: Pastori

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Negoziazione assistita obbligatoria – Liquidazione delle spese della procedura conciliativa – Equiparazione alle spese processuali – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. (*Costituzione articoli 3 e 24; Cpc, articolo 91; Dl n. 132/2014, articolo 3*)

Le spese sostenute nella procedura di negoziazione assistita obbligatoria sono equiparabili, quanto alla loro natura, alle spese processuali in senso proprio, avendo le due attività la medesima funzione di garantire la tutela dei diritti soggettivi, nonché il medesimo scopo di risolvere la controversia. Infatti, è proprio lo scopo imposto dalla legge all'esperimento della negoziazione cosiddetta obbligatoria, quale condizione per l'esercizio della domanda in giudizio, a far ritenere che le inevitabili spese sostenute dalle parti per la sua introduzione e/o espletamento vadano qualificate quali esborsi ex articoli 91 e seguenti del cpc, in quanto espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex articoli 3 e 24 della Costituzione al pari delle spese processuali. In tali casi, invero, il procedimento di negoziazione assistita ex articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014 rientra nell'esercizio della funzione giudiziaria, giacché condiziona l'esercizio del diritto di azione, e pertanto il criterio di imputabilità dei costi relativi alla suddetta procedura non può che condividere con il processo il medesimo fondamento giuridico, per evidenti ragioni di logicità e coerenza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio soggetto alla procedura di negoziazione assistita in quanto avente ad oggetto un'azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il giudice adito ha accolto anche la domanda di condanna delle soccombenti parti convenute al rimborso delle spese sostenute per la procedura conciliativa e comprovate dalla fattura ritualmente prodotta del difensore dell'attore).

› *Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2026 n. 4232 – Giudice: Picone*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Competenza territoriale degli organismi – Procedura attivata innanzi ad organismo competente per territorio – Individuazione mediante accordo tra organismi per lo svolgimento del servizio di mediazione ex articolo 6 del Dm n. 150/2023 – Svolgimento in modalità di videoconferenza – Irrilevanza ai fini della validità della procedura – Fattispecie in materia di contratti bancari. (*Dlgs n. 28/2010, articoli 4, 5, 8-bis, 8-ter e 16; Dm n. 150/2023, articolo 6*)

Qualora la mediazione obbligatoria sia stata incardinata presso la sede di un organismo di mediazione ricompresa nel circondario del giudice territorialmente competente, non rileva, ai fini della validità ed efficacia della procedura, che la stessa si sia svolta in modalità di videoconferenza. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per incompetenza territoriale dell'organismo adito, in quanto, nella circostanza, la procedura conciliativa, ordinata in corso di causa e definita con verbale di esito negativo per mancato accordo tra le parti, era stata ritualmente promossa dall'opposto

presso la sede di un organismo territorialmente competente, anche se individuato in forza di un accordo per singolo affare tra organismi di mediazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera t), del Dm 24 ottobre 2023 n. 150).

› Tribunale di Pordenone, sezione civile, sentenza 9 settembre 2026 n. 477 – Giudice: Risolo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materie – Contratti assicurativi, bancari e finanziari – Controversie relative a contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1936; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, nel testo in vigore «ratione temporis», poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385/1993) ed alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal Tuf (Dlgs n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico. (Nel caso di specie, relativo ad un credito, azionato in via monitoria e fondato sia su un contratto di fideiussione «omnibus», a garanzia di obbligazioni assunte da una società di capitali, sia su un contratto di fideiussione specifica, a garanzia di un mutuo chirografario, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'opposto). **(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 21 ottobre 2022 n. 31209).**

› Tribunale di La Spezia, sezione II civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 488 – Giudice: Barbuto

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Controversia soggetta a negoziazione assistita e non a mediazione – Esperimento del procedimento di mediazione – Avveramento condizione di procedibilità – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni derivanti ad un immobile dalle parti comuni di un fabbricato condominiale. (Dl n. 132/2014, articolo 3; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

Dalla lettura dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 132 del 2014, che prevede l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita fuori dei casi dell'articolo 5, comma 1-bis, (oggi, comma 1), del Dlgs n. 28 del 2010 e del comma 5 della medesima norma, che fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati, si evince che il legislatore, tra due istituti, entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, abbia inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria. Tale conclusione, invero, trova la sua «ratio» nella stessa struttura del procedimento di mediazione che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. Ne consegue

che il tempestivo esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in una fattispecie non assoggettata a mediazione obbligatoria ai sensi del citato articolo 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, risponda comunque «ratio» della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, più efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni asseritamente derivanti alla proprietà immobiliare attorea dalle parti comuni di un fabbricato condominiale, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal resistente Condominio, in quanto, nella circostanza, la condomina ricorrente, in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria disposta in corso di causa, aveva, comunque, tempestivamente, presentato domanda di mediazione dinanzi ad organismo territorialmente competente, poi definito, con verbale di esito negativo, per mancata adesione della controparte alla procedura).

› *Tribunale di Lecce, sezione I civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 2832 – Giudice Rosato*